

La Ctr Lombardia sulle condizioni per godere del regime agevolato

Non profit da dimostrare

Niente benefici senza regolari assemblee

DI BENITO FUOCO
E NICOLA FUOCO

Le associazioni sportive dilettantistiche e i circoli privati che non siano in grado di fornire la prova sulla regolarità di convocazione e di pubblicità delle assemblee degli associati, non possono appartenere al regime agevolato che stabilisce la natura non commerciale delle operazioni. Sono le conclusioni raggiunte dalla sezione trenta della Commissione tributaria regionale di Milano nella sentenza n. 82/30/2013 depositata in segreteria il 21 maggio 2013. La vertenza riguarda 14 accertamenti con cui le Entrate di Bergamo, su segnalazione della locale Guardia di finanza, non riconoscevano all'ente sportivo dilettantistico (nel caso una palestra) le agevolazioni di cui all'articolo 148 del Tuir n. 917/86. Contestando l'accertamento, l'associazione riferiva

Il principio

Una delle condizioni essenziali per il riconoscimento dei benefici fiscali alle associazioni sportive e ai circoli culturali, è quella della democraticità; nel senso che dovrà essere documentata una effettiva partecipazione alla vita associativa con l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto finanziario secondo le disposizioni statutarie.

come l'articolo 143 (ex articolo 108) del Tuir n. 917/86 stabilisse come non potessero essere considerate commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile; la Commissione provinciale, tuttavia, ritenendo che l'attività avesse natura commerciale, respingeva il ricorso dell'associazione.

I giudici regionali meneghini, convalidando la natura commerciale delle attività svolte dall'associa-

zione, hanno confermato la decisione dei primi giudici. Nelle motivazioni della sentenza si legge: «L'articolo 148 del Tuir prevede che "non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi

associativi non concorrono a formare il reddito complessivo». Proseguendo la lettura della sentenza, il collegio al successivo comma otto (lettere c e d) dice che, tra l'altro, l'associazione deve uniformarsi nella sua organizzazione al principio di democraticità, con l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; dopo aver constatato che un rilevante numero di soci interrogati dalla Guardia di finanza si erano dichiarati inconsapevoli delle assemblee dell'associazione, né mai informati o convocati, la Commissione non ha avuto dubbi ed ha confermato la legittimità degli accertamenti.

—© Riproduzione riservata—

IO
ONLINE

La sentenza della
Ctr sul sito internet
www.italiaoggi.it/
documenti

RINNOVATO

Accordo Avvocatura Entrate

Si rinnova la collaborazione tra Avvocatura dello stato e Agenzia delle entrate. Obiettivo: rafforzare l'efficienza e l'efficacia della gestione del contenzioso tributario. Il nuovo protocollo d'intesa per il triennio 2013-2016, firmato ieri dall'Avvocato generale dello Stato, Michele Giuseppe Dipace e dal direttore dell'Agenzia delle entrate, Attilio Bescera, conferma la collaborazione tra i due organi nel settore del contenzioso tributario, parte integrante della lotta all'evasione fiscale. L'intesa, spiega una nota delle Entrate, che prevede anche un calendario di incontri periodici per l'esame delle tematiche particolarmente rilevanti, mira a valorizzare tutte le iniziative finalizzate ad una diminuzione progressiva del contenzioso per ridurre i tempi e conseguire obiettivi di equità fiscale.